

R.g. n. 19/2021



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2022,

letto il ricorso promosso **LEONE MASSIMO** nato a Catanzaro il 15.11.1964, ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che **LEONE MASSIMO** ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Giovanna Diaco, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

dato atto che al piano sono stati allegati, in seguito alle integrazioni richieste con decreto dell'11.1.2022, tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata), sia pure in modo disordinato rendendo il controllo demandato al giudice non poco disagevole;

dato atto che il ricorrente ha depositato, in vista dell'udienza del 21.4.2022, una proposta di piano aggiornata sulla base della precisazione dei crediti comunicata dal creditore Agenzia delle Entrate;

che si è costituito il creditore Compass Banca s.p.a. formulando osservazioni al piano (di cui si dirà *infra*);

che sciogliendo la riserva assunta a quell'udienza il giudice Dott. Pierpaolo Vincelli ha ritenuto di dover sottoporre alle parti la questione dell'ammissibilità del ricorso al piano del consumatore alla luce della sussistenza in capo al debitore e della loro inclusione di debiti derivanti dallo svolgimento di attività professionale (in particolare IVA e IRAP);

dato atto che alla successiva udienza del 19.10.2022, intervenuto mutamento del giudicante, questi assegnava alle parti termini per note difensive;

che solo il Gestore depositava osservazioni chiarendo la posizione di consumatore del debitore ricorrente;

visto il verbale d'udienza del 14.12.2022 in cui il ricorrente e il professionista incaricato insistevano per l'omologa del piano, mentre il creditore Compass Banca s.p.a. si opponeva alla stessa riportandosi alla propria memoria di costituzione, rimettendosi invece alle determinazioni del giudice in ordine qualificazione di consumatore da attribuire al debitore istante;

verificata la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa effettuate dal professionista;

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che, in punto di qualificazione del debitore istante, il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.), ciò in quanto:

in linea con l'insegnamento di Cass. 1869/2016 nella concezione di consumatore, di cui alla L. 3/2012, deve includersi non solo il soggetto sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, ma anche colui che non abbia più la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale professionale sia i suoi interessi personali;

nel caso di specie, come precisato dal Gestore, il debitore istante, dipendente dell'AMC fin dal 17.10.2007, ha svolto per un breve periodo attività occasionale in una agenzia funebre, e pertanto i debiti maturati nei confronti dell'erario non potrebbero essere considerati quali debiti derivanti da attività di impresa, e, in ogni caso, lo svolgimento di tale attività non sarebbe neanche più attuale;

i chiarimenti offerti dal Gestore, valutati alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, inducono in conclusione a ritenere che il piano sia stato proposto da soggetto consumatore e che dunque sia ammissibile;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che sono state presentate osservazioni da Compass Banca S.p.A. la quale: (i) ha evidenziato la sussistenza della colpa grave in capo al debitore ricorrente per aver assunto obbligazioni pur nella consapevolezza delle proprie (insufficienti) risorse economiche, con ciò in definitiva abusando dello strumento

creditizio; (ii) ha contestato il fatto che il debitore abbia assunto debiti insostenibili per consentire ai propri figli di studiare, (iii) ha contestato la convenienza e la durata del piano poiché, per il debito contratto con Compass, il ricorrente propone una falciatura del 70%, e il pagamento del residuo 30% in 8 anni e 4 mesi;

sul punto, ritenuto che la relazione dell'OCC (e la successiva integrazione documentale comprovante l'incidente domestico occorso al ricorrente) seppur certamente non dettagliata, dà conto dei tempi in cui i debiti sono stati contratti e consente di ricostruire le ragioni del sovraindebitamento: il ricorrente infatti è l'unico del proprio nucleo familiare, attualmente composto da tre persone, a svolgere attività lavorativa potendo contare su un reddito annuo di circa 18.000 €;

rilevato in ogni caso che la legge 176/2020 ha ridimensionato il concetto di meritevolezza all'ipotesi in cui il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 2bis, lett. d-ter, introdotto dalla legge 176/2020);

tenuto conto che si tratta dello stesso concetto previsto all'art. 69 CCII (la cui entrata in vigore è prevista per il 1.9.2021) nel disciplinare le condizioni soggettive ostative all'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

che nel valutare l'assenza di colpa grave occorre tenere conto del fatto che il sovraindebitamento non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento in cui, ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni; appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati determinati anche dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento (in particolare tale elemento emerge dall'analisi documento contenente le informazioni creditizie presenti in EURISC rilasciato da CRIF);

va poi rilevato come dalla documentazione in atti emerga inequivocabilmente che Compass Banca non abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore e, conseguentemente, non può far valere cause di inammissibilità della proposta od opporsi alla stessa ex art. 12, comma 3-ter, l. 3/2012;

invero, risulta che il ricorrente abbia contratto il 19.6.2019 un prestito con Compass banca quando aveva già in essere un prestito personale, stipulato in data 12.11.2018, con Findomestic per il quale corrispondeva rate mensili da € 554,00. Tale dato, valutato alla luce del reddito del

ricorrente (dal modello 730/2019 relativo all'anno 2018 si evince un reddito complessivo di € 18.519,00), dà contezza del fatto che il creditore non abbia correttamente atteso alla verifica del merito creditizio del debitore, poiché un corretto calcolo del rapporto rata/reddito avrebbe reso evidente che quel finanziamento non poteva essere concesso;

ritenuto inoltre che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria in quanto – al pari del restante patrimonio – lo stesso costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, come esplicitamente disposto dal comma 1bis dell'art. 8 l. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020 ai sensi del quale *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*;

ritenuto infine che il piano proposto prevede il pagamento del creditore privilegiato (Agenzia delle Entrate Riscossione) nella percentuale del 75%, da corrispondere, dopo aver pagato il compenso dell'OCC, in due anni e sei mesi;

che l'art. 8, comma 4, l. 3/2012, nella parte in cui fissa per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca il limite di durata di un anno dalla sua omologa è stato interpretato nel senso di ritenere omologabile il piano del consumatore anche ove preveda un termine di pagamento superiore ad un anno *“purché sia data ai titolari di tali crediti...la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del consumatore”* (Cass. 3 luglio 2019, n. 17834; nonché conf. Cass. 28 ottobre 2019, n. 27544 e Cass. 20 agosto 2020, n. 17391); che nel procedimento in questione l'Agenzia delle Entrate ritualmente informata della proposta di piano sia stata messa in condizione di esprimersi in merito alla proposta del debitore e non abbia manifestato il proprio dissenso;

quanto ai crediti chirografari si prevede una falcidia pari al 75%;

il debitore, titolare solo di redditi da lavoro, metterà a disposizione, per la durata di 6 anni e 9 mesi, 550,00 € mensili (complessivamente quindi € 40.024,09);

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale, nella relativa sezione, a cura dell'OC.C. e a spese del ricorrente (art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche),

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da **LEONE MASSIMO**, nato a Catanzaro il 15.11.1964, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti;
2. dispone:
 - a) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
 - b) che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;
 - c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
 - d) delega l'avv. Giovanna Diaco, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera la stessa della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;
 - e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;
 - f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12**bis** L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologazione sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Catanzaro 18.2.2023

IL GIUDICE

Chiara Di Credico